



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE
AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Adria considera la diffusione audio e/o video delle sedute del consiglio comunale strumento idoneo non solo al fine di assicurare la diffusione e la trasparenza delle motivazioni che stanno alla base delle scelte dell'ente, ma anche la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa.
2. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni normative interne aventi attinenza con le sedute consiliari, con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 - Forme di trasmissione o ripresa

1. Le trasmissioni audio e/o le riprese video delle sedute consiliari sono ammesse nelle seguenti forme:
 - a) trasmissioni e/o riprese effettuate direttamente dal Comune;
 - b) trasmissioni e/o riprese effettuate da terzi per conto del Comune;
 - c) trasmissioni e/o riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.
2. Non sono ammesse altre forme di trasmissione o ripresa.

Art. 3 – Attività riservate al Comune od effettuate da terzi per conto del Comune

1. Il Comune di Adria, a fini documentali ed in attuazione dell'articolo 67 del regolamento per disciplina delle adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale, effettua la registrazione delle discussioni che avvengono nel corso delle sedute pubbliche.
2. Le sedute pubbliche consiliari, come previsto dallo Statuto comunale e dalla norma regolamentare sopra richiamata, non appena acquisiti gli idonei strumenti, saranno integralmente riprese con adeguato impianto audiovisivo e le relative risultanze saranno conservate e custodite in maniera tale che non possano in alcun modo essere smarrite, distrutte, alterate o manomesse.
3. Allo scopo di assicurare una maggior pubblicità e diffusione dei lavori del consiglio, l'amministrazione comunale può disporre, nel rispetto della vigente normativa, la trasmissione in diretta e/o la pubblicazione delle riprese audio-video delle sedute sul sito

istituzionale od altro mezzo di comunicazione.

4. L'Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio e fermi gli obblighi di legge, può decidere di far eseguire da terzi per proprio conto tutte od alcune delle sopraindicate operazioni.

Art. 4 – Diritto di cronaca

1. Per l'esercizio del diritto di cronaca da parte di giornalisti, corrispondenti e coloro che intervengono per soggetti che operano nell'ambito dell'informazione, comunicazione e diffusione delle notizie nel rispetto di codici deontologici e di buona condotta (rif. artt. 133, 134, 136 e 139 del D. Lgs. 196/2003) è necessaria la preventiva comunicazione al presidente del consiglio nella quale dovranno essere indicati, oltre alle generalità ed alla qualità del richiedente:
 - a) Le modalità di ripresa, i tempi e le finalità della stessa;
 - b) Il nominativo del titolare e di eventuali responsabili od incaricati del trattamento;
 - c) Le modalità di trattamento come definito dall'art. 4 lettera a) del D. Lgs. 196/2003;
 - d) L'ambito di comunicazione e/o diffusione (v. lettere L) e M) del predetto articolo 4);
 - e) L'assunzione diretta degli obblighi connessi al trattamento dei dati in conformità all'art. 11 del D. Lgs. 196/2003 e delle responsabilità di cui al successivo articolo 15 e di ogni altra responsabilità inerente il trattamento e la diffusione dei dati raccolti;
 - f) il codice deontologico e di buona condotta al quale si fa riferimento.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 137, comma 2, del più volte citato decreto legislativo 196/2003, l'effettuazione delle riprese video per scopi non istituzionali è subordinato all'acquisizione dell'assenso degli interessati e, pertanto, ciascun consigliere ha diritto di richiedere l'interruzione della ripresa video in occasione del proprio intervento o la non divulgazione della propria immagine. In caso di dissenso dell'interessato è consentita la sola ripresa audio.
3. Il presidente del consiglio nell'ambito delle competenze allo stesso riconosciute dall'art. 39 del D. Lgs. 267/2000, dall'art. 10 dello statuto comunale e dell'art. 25 del regolamento delle adunanze consiliari, oltre a decidere in ordine alle richieste di ripresa ha il potere di intervenire per far sospendere la stessa ove ritenga che le modalità di effettuazione, ancorché autorizzate, arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta o siano pregiudizievoli alla salvaguardia della riservatezza di soggetti presenti od oggetto del dibattito.

Art. 5 – Informativa sulle riprese audiovisive

1. L'effettuazione della ripresa audio visiva della seduta e la successiva diffusione sono

rese note ai presenti da chi presiede il consiglio prima dell'inizio dei lavori.

2. Circa la possibilità dell'effettuazione di riprese audiovisive sono affissi, all'interno della sala consiliare e nei punti di accesso alla stessa, appositi avvisi.

Art. 6 – Modalità di effettuazione delle riprese audiovisive, limiti ed obblighi connessi

1. Le riprese audiovisive sono effettuate dagli spazi riservati al pubblico e le telecamere devono essere orientate in modo da non inquadrare il pubblico stesso.
2. Non è consentito agli operatori preposti alla ripresa interferire con lo svolgimento dell'attività del consiglio comunale.
3. In caso di elaborazione dei dati intesa a sintetizzare i lavori della seduta, deve essere garantita la completezza e l'imparzialità dell'informazione, mediante la proposizione di tutte le posizioni emerse nel dibattito.
4. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo relativo alle sedute consiliari.

Art. 7 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003, del regolamento comunale per la disciplina delle adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale e, per le parti attinenti, quelle dei regolamenti comunali in materia di accesso e partecipazione.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il regolamento, ai sensi dall'articolo 61, comma 3, dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le norme regolamentari o gli atti aventi natura regolamentare in contrasto le disposizioni del presente regolamento

Art. 9 – Pubblicità aggiuntiva e diffusione

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge 241 del 7.8.1990 e dell'art. 17 del regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, dell'entrata in vigore del presente regolamento sarà data pubblicità, con avviso pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio, e deposito dello stesso presso l'ufficio relazioni pubbliche per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune; copia dello stesso è depositata nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.